



34 137 / 14



34

**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza in camera di consiglio  
del 27/06/2014

R.G.N. 18557/2014

Sentenza n. sez.

2105/2014-

Composta da

Umberto Giordano

- Presidente -

M. Stefania Di Tomassi

- relatore -

Maurizio Barbarisi

Giacomo Rocchi

Monica Boni

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sulla istanza di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen. avanzata dagli imputati:

1. Maurilio AGUGGIA, n. il 16.9.1935 a Desana,
2. Domenico ALLEVA, n. il 28.7.1938 a Bussi sul Tirreno,
3. Guido ANGIOLINI, n. il 23.8.1932 a Ravenna,
4. Salvatore BONCORAGLIO, n. il 30.7.1943 a Limbiate,
5. Leonardo CAPOGROSSO, n. il 30.12.1939 a Falconara Marittima,
6. Carlo COGLIATI, n. il 16.8.1938 a Milano,
7. Camillo DI PAOLO, n. il 23.11.1944 a Casalanguida,
8. Luigi FURLANI, n. il 10.6.1948 a Ponte di Piave,
9. Alessandro MASOTTI, n. il 7.1.1939 a Bologna,
10. Giancarlo MORELLI, n. il 18.5.1949 a Pescara,
11. Bruno PARODI, n. il 20.2.1943 ad Alessandria,
12. Giuseppe QUAGLIA, n. il 20.11.1945 a Vittorito,
13. Nicola SABATINI, n. il 5.3.1926 a Casalanguida,
14. Vincenzo SANTAMATO, n. il 4.8.1951 a Bari,
15. Nazzareno SANTINI, n. il 10.10.1934 a Roma,
16. Carlo VASSALLO, n. il 2.8.1948 a Salerno,

nel processo n. 2/2013 R.G.Ass. Chieti, pendente avanti alla Corte di assise

di Chieti,

nel confronti altresì degli imputati:

17. Luigi GUARRACINO,
18. Mauro MOLINARI,
19. Maurizio PIZZARDI,

nonché delle parti civili:

Ministero dell'ambiente; Regione Abruzzo; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Commissario Delegato per il Bacino Aterno – Pescara; Provincia di Pescara; Comune di Pescara; Comune di Bussi sul Tirino; Comune di Torre de' Passeri; Comune di Tocco da Casauria, Comune di Castiglione a Casauria; W.W.F.; Italia Nostra; Marevivo; Solvay s. a.; Solvay S.P. Italy s.p.a.; Solvay Chimica Bussi; Domenico Bucci e Katuscia Setta, in proprio e per i figli minori Guerino Antonio e Donato Francesco; Legambiente Onlus; Associazione Codici; A.C.A.; Comune di Chieti; Mila/Donnambiente; Eva Eco Istituto Abruzzo; A.T.O.; Comune di Alanno; Comune di Popoli; Comune di Spoltore.

*Visti* gli atti, la richiesta di rimessione, le memorie;

*udita* la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tomassi;

*udito* il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Gialanella, che ha concluso chiedendo il rigetto della richiesta;

*uditi* per le parti civili: Avvocatura dello Stato nella persona dell'avv. Cristiana Gerardis per Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Ambiente, Regione Abruzzo e Commissario delegato per il Bacino Aterno; avv. Giulio Di Berardino per i Comuni di Popoli e di Spoltore e in sostituzione dell'avv. Lino Sciambra per i Comuni di Castiglione a Casauria e Tocco a Casauria; avv. Vittorio Supino per il Comune di Chieti; avv. Arcangelo Finocchi per il Comune di Bussi; avv. Tommaso Navarra per WWF e Legambiente; avv. Dario Bolognesi per le società Solvay; che hanno concluso chiedendo la declaratoria d'innammissibilità o il rigetto della richiesta di rimessione;

*uditi* per gli imputati istanti: avv. Tullio Padovani e avv. De Luca per Angiolini; avv. Giovanni Paolo Accinni per Cogliatti, e, in sostituzione dell'avv. Baccaredda, per Alleva, Di Paolo e Sabatini; avv. Sassi per Capogrosso, Sabatini, Santini e Vassallo; che hanno chiesto l'accoglimento della istanza di rimessione.

#### RITENUTO IN FATTO

1. Con atto datato 10 aprile 2014, depositato nel corso dell'udienza dell'11 aprile avanti alla Corte di assise di Chieti, gli imputati Maurilio AGUGGIA, Domenico ALLEVA, Guido ANGIOLINI, Salvatore BONCORAGLIO, Leonardo CAPOGROSSO, Carlo COGLIATI, Camillo DI PAOLO, Luigi FURLANI, Alessandro MASOTTI, Giancarlo MORELLI, Bruno PARODI, Giuseppe QUAGLIA, Nicola SABATINI, Vincenzo SANTAMATO, Nazzareno SANTINI e Carlo VASSALLO hanno avanzato, ex art. 45 cod. proc. pen., richiesta di rimessione ad altra sede giudiziaria del processo pendente nel loro confronti per i reati di avvelenamento doloso di acque e di disastro ambientale doloso.

Premettono - a evidenza della singolarità della procedura - che le imputazioni hanno ad oggetto condotte verificatesi dal 1963 al 2002; che nel giudizio sono costituiti come parti civili numerosi enti locali ed associazioni ambientaliste che reclamano cospicui risarcimenti per il *vulnus* recato al territorio; che, iniziata l'udienza preliminare il 9.5.2009, il 10.5.2011 era stato disposto il rinvio a giudizio previa riqualificazione del delitto di avvelenamento alla stregua di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, ex art. 440 cod. pen., lasciando però immutata la descrizione in fatto; che la prima udienza dibattimentale era stata fissata per il 18.11.2011 dinanzi al Tribunale di Pescara, il quale, il 26.3.2012, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, trasmettendo gli atti al Pubblico ministero (ma segnalando come la riqualificazione dell'avvelenamento fosse avvenuta in violazione dei diritti difensivi); che il Pubblico ministero aveva nuovamente richiesto il rinvio a giudizio davanti alla Corte di assise di Chieti, mantenendo l'originaria imputazione di avvelenamento doloso e disastro ambientale doloso, senza rinnovare l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., nonostante la consulenza tecnica disposta (solo) in questa seconda fase delle indagini con nomina, almeno inopportuna, quale consulente del Prof. Bellin, già nominato dal G.u.p. di Ferrara (che sulla scorta di tale consulenza aveva proscioltto i dirigenti della Solvay, qui parte civile); che nel corso dell'udienza preliminare del 18.4.2013 tutti gli imputati avanzavano richiesta di giudizio abbreviato, condizionato o in subordine semplice, inopinatamente respinta per "tardività" dal G.u.p., il quale lo stesso giorno disponeva il rinvio a giudizio per l'udienza del 25.9.2013; che il ricorso proposto avverso l'ordinanza di rigetto del rito alternativo era stato nel frattempo deciso con sentenza della Corte di cassazione del 18.12.2013, n. 348/2014, alla cui motivazione prestava ossequio la Corte di assise che, a seguito di rinnovazione della richiesta di rito alternativo, il 7.2.2014 ammetteva gli imputati al giudizio abbreviato.

Tanto posto, a sostegno della rimessione si evidenzia:

- che nel corso dell'udienza del 31 gennaio 2014, di fronte all'ingresso dell'aula di udienza venivano distribuiti volantini dai contenuti altamente allarmanti, nei quali si parlava della "spada di Damocle" pendente sulla testa di tutti gli abitanti nella zona del pescarese che potevano aver fatto uso dell'acqua contaminata e che potevano pagare con la vita il prezzo di un ventennio di inquinamento e sfruttamento selvaggio dell'intera vallata;

- che fin dalla prima udienza davanti alla Corte di assise, quindi con la partecipazione di giudici popolari provenienti dal territorio, era stata posta in atto un'intensa violenta campagna di stampa sui *media* locali, che si era intensificata via via in occasione di ogni udienza successiva e che appariva già in sé capace di pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza di coloro che erano chiamati a giudicare i fatti gravi e complessi oggetto d'imputazione, turbando la loro serenità e la loro libera determinazione "perché sarebbe impopolare prosciogliere, perché un proscioglimento non sarebbe rispondente alle aspettative locali e personali di chi avrebbe anzi perfino ragione di poter temere per la propria vita";

- che tale attenzione mediatica (mai manifestata nel corso delle udienze preliminari) s'era inasprita, con cadenze ad orologeria, nel corso delle udienze

dinanzi alla Corte di assise, raggiungendo l'apice a seguito della improvvisa divulgazione del rapporto dell'Istituto superiore della sanità - da tempo ammesso agli atti del giudizio abbreviato, ma diffuso "ad arte" solo nell'imminenza dell'inizio della requisitoria della pubblica accusa -, riportato con enfasi distorta dai quotidiani locali che ne traevano brani con toni fuorvianti ed infondatamente allarmistici, così testimoniando e rafforzando il contesto di esasperata ostilità, sicuramente idoneo a incidere sulla serenità dei giudici e a compromettere la libertà di determinazione delle persone coinvolte nel processo, prima fra tutti i giudici popolari;

- che l'abnorme situazione ambientale rappresentata era amplificata a livello locale dalla mobilitazione di cittadini dei vari comuni interessati dalla contaminazione delle acque, che avevano manifestato finanche davanti alla sede dell'assessorato regionale della sanità, e dall'enorme risalto dato dai quotidiani locali a dette manifestazioni, che avevano parlato di conseguenze sanitarie che avrebbero potuto coinvolgere centinaia di migliaia di persone;

- che la concretezza del pericolo per la imparzialità del giudice, inteso come ufficio giudiziario (come indicato da Sez. U, n. 13687 del 2003), sicuramente capace di turbare il corso del processo, risultava evidente se si considerava che la divulgazione del rapporto dell'Istituto superiore della sanità, così come ripreso e impropriamente riportato, era accompagnata da una sorta di cronistoria del processo tratteggiata con toni sempre più pesanti e smaccatamente accusatori, con carattere di sistematicità, dalla stampa (si citano gli articoli pubblicati sulle varie testate locali dal 31 gennaio sino alle date prossime all'istanza di rimessione);

- che, difatti, tra le 700.000 persone assertivamente contaminate potevano essere annoverati senz'altro anche i giudici popolari, indubbiamente più "vulnerabili" rispetto ai giudici professionali, nonché le loro famiglie, amici e conoscenti; e l'allarme diffuso sulla nocività dell'acqua ridondava nelle più banali attività quotidiane da ciascuno compiute utilizzando, per l'appunto, acqua, e compiendo le quali era facile andare col pensiero a quanto riportato dalla stampa;

- che conferma di tale situazione idonea a turbare la serenità proveniva, infine dalla frase pronunciata dal presidente della Corte di assise di Chieti alle telecamere del Tg3, che intervistato testualmente aveva detto "daremo giustizia al territorio", tanto da essere ricusato, con ricusazione accolta dalla Corte di appello dell'Aquila in data 10 aprile 2014.

2. In data 18 aprile 2014 hanno depositata memoria, volta a sostenere l'inammissibilità della istanza, i difensori delle parti civili Solvay s.a., Solvay S.P. Italy s.p.a., Solvay Chimica Bussi.

Rilevano che la richiesta di rimessione ignorava i principi che regolano la materia, e che la situazione esistente non era affatto connotata da quell'eccezionalità e abnormità idonee a porre concretamente in pericolo l'imparzialità o la libertà di determinazione dell'intero ufficio giudiziario; che le campagne di stampa, quantunque accese, astiose e martellanti - espressione della libertà di manifestazione di pensiero e d'aspetto ineliminabile della democrazia - o le pressioni dell'opinione pubblica, non possono di per sé sole


considerarsi idonee a determinare detto pericolo; che, diversamente opinando, qualunque fatto grave, tale da interessare o turbare profondamente l'opinione pubblica di un determinato territorio e di attirare quindi l'attenzione dei media, determinerebbe la sottrazione del processo al giudice naturale (si cita sez. 1, n. 6599 del 1995); che, d'altro canto, i proponenti asserivano che vi era un pericolo concreto di coartazione della libertà di determinazione dei giudici, ma neppure ne evidenziavano gli estremi, sicuramente non potendo ridursi tale condizionamento alla prospettiva di una decisione "impopolare", che rappresenta una costante della responsabilità del giudicare, sia per i giudici professionali sia per i giudici popolari; che neppure si affermava che la campagna di stampa era idonea a determinare pericolo per l'intero ufficio giudiziario, ponendosi al contrario l'accento esclusivamente sui giudici popolari, ritenuti più vulnerabili sulla base di una presunzione peraltro priva di base logica e giuridica; che, coerentemente con la prospettazione che giudici popolari erano direttamente interessati dal disastro ambientale, essendo stati raggiunti dagli effetti dello stesso, ed erano perciò da considerare persone offese danneggiate, i proponenti avrebbero dovuto piuttosto azionare lo strumento dell'art. 11 cod. proc. pen., ovvero, opinando che nutrissero inimicizia nei confronti degli imputati, avrebbero dovuto ricusarli ai sensi degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., ma certamente non potevano evocare lo strumento della rimessione in relazione a un affermato pericolo di condizionamento che sarebbe derivato non da fenomeni esterni ma dal fatto che le persone fisiche chiamate a giudicare appartenevano alla popolazione che sarebbe stata raggiunta dagli effetti del delitto contestato;

che assurdo, infine, era il motivo relativo alla pubblicazione dei contenuti del rapporto dell'Istituto supererà sanità, che erano per la verità assai preoccupanti, ma si riferivano ad atto processuale non più coperto da segreto, in relazione al quale sussisteva l'interesse pubblico alla conoscenza, e che comunque non poteva in alcun modo a tentare l'imparzialità dei giudici, trattandosi di atto versato nel processo e quindi già perfettamente noto il giudicanti.

3. Con successivo atto la difesa delle medesime parti civili ulteriormente insiste, ampliandole, nelle deduzioni di cui alla precedente memoria, e si sofferma, in particolare, sullo svolgimento processuale, addentrandosi nel merito delle accuse e delle scelte difensive, al fine di evidenziare che l'istanza rappresenterebbe "il tentativo, evidentemente dettato da disperazione difensiva, di distogliere l'attenzione dagli imputati di avvelenamento e disastro dolosi, attraverso la presentazione di accuse false contro la Solvey".

4. Hanno prodotto separata memoria anche i difensori degli enti pubblici costituiti parte civili, che sviluppano ulteriormente argomenti a sostegno del rigetto della richiesta di rimessione, depositando, i primi, altresì documentazione concernente articoli della stampa nazionale.

5. Ha infine depositato memoria in replica la difesa dei richiedenti, che contesta severamente le osservazioni delle controparti, specie con riferimento alla ventilata ipotesi alternativa del ricorso all'art. 11 cod. proc. pen., e sottolinea la capacità inquinante dei fenomeni descritti, dimostrata dai fatti che hanno



portato all'accoglimento della ricusazione del Presidente della Corte di assise.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che la richiesta di rimessione non può essere accolta.

2. Perché si abbia rimessione occorre che sussistano gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, che pregiudicano la libera determinazione delle persone che vi partecipano ovvero la sicurezza o l'incolumità pubbliche, o che sono idonee a far legittimamente sospettare un pericolo per la libera determinazione di quelle persone o per la sicurezza o l'incolumità pubblica.

E' opportuno, ai fini del giudizio, brevemente ricordare, in fatto, che nel caso in esame la richiesta di rimessione viene essenzialmente (per una più puntuale, per quanto di necessità sintetica, esposizione si rimanda alla parte precedente) giustificata adducendo l'esistenza di una gravissima situazione locale idonea ad incidere sulla libertà di determinazione, o a giustificare il legittimo sospetto di una perdita di imparzialità, in specie dei giudici popolari, particolarmente coinvolti e suggestionabili a causa della natura delle imputazioni di avvelenamento di acque ed epidemia. La grave situazione locale sarebbe determinata, ovvero accresciuta, da un'accanita campagna accusatoria della stampa locale, dall'inopinata diffusione di documenti processuali, da movimenti dell'opinione pubblica.

In diritto, è quindi utile rammentare che, come rileva da ultimo C. cost. n. 186 del 2006, la peculiarità e gravità delle esigenze che l'ordinamento del processo penale intende soddisfare e bilanciare attraverso la rimessione - costituite, da un lato, dal divieto di distogliere chiunque dal giudice naturale precostituito per legge; dall'altro, da valori anch'essi costituzionalmente rilevanti, quali l'indipendenza e, quindi, la imparzialità dell'organo giudicante e la tutela del diritto di difesa (v. Corte cost. sentenze n. 50 del 1963 e n. 82 del 1971) - giustificano il richiamo, costante nella giurisprudenza di legittimità, al carattere del tutto eccezionale che contraddistingue l'istituto ed al conseguente rigore cui deve essere informata la interpretazione dei presupposti sulla cui base può essere disposta, per questa via, la *translatio iudicii*.

L'eccezionale presidio che soltanto per il processo penale è accordato, si fonda sulla evidente constatazione che soltanto il processo penale è, per sua natura, idoneo a suscitare gravi emozioni e perturbamenti, specie nel luogo in cui esso si celebra.

Tuttavia, i turbamenti che possono a questi fini essere presi in considerazione - sia che rilevino sul piano dell'ordine pubblico processuale, sia che attengano al diverso profilo della serenità del giudizio - devono comunque essere riconducibili all'intervento di "elementi esterni" idonei a condizionare non già il singolo giudice, ma l'intero ufficio giudiziario: in elementi, cioè, che appaiano idonei a coinvolgere la stessa possibilità di celebrare in quella sede un "giusto processo". Mentre, a garantire le parti dai rischi della non imparzialità e terzietà di uno o più giudici soccorrono, nel processo penale come nelle altre sedi processuali, i diversi istituti della astensione e della ricusazione oltreché (ove

ricorrano dette situazioni) dalle regole di competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati.

3. La prima osservazione che discende dalla necessità dell'intervento di "elementi esterni" è che non appaiono sotto alcun profilo pertinenti i riferimenti alle più o meno evidenti anomalie delle vicende processuali, che la stessa richiesta di rimessione pone solo in premessa, e che alcune parti civili hanno strenuamente contestato. Da un lato, infatti, neppure i rimettenti espressamente annettono ad esse alcun particolare significato ai fini della rimessione; dall'altro, e comunque, gli elementi oggettivi ed esterni da considerare ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. non possono consistere nei provvedimenti giudiziari presi, anche ove fossero (ma non vi sono in realtà nel caso in esame elementi che lo dimostrino) illegittimi, poiché i provvedimenti giudiziari sono per definizione interni al processo e possono essere sindacati con i mezzi che l'ordinamento riconosce a rimedio delle patologie processuali, ovvero possono, al più, radicare ipotesi - nei casi tassativamente previsti - d'incompatibilità o motivi di ricusazione.

Per analoghe ragioni, deve ritenersi irrilevante il riferimento fatto alla pubblicazione sui quotidiani locali di un rapporto dell'Istituto superiore della sanità dal quale sarebbe stati tratti (ad arte) brani particolarmente allarmanti per la salute di tutte le persone residenti nelle aree inquinate. Come correttamente osservano le difese delle parti civili, il rapporto di cui si parla era agli atti del processo, in corso di celebrazione con il rito abbreviato; e, in disparte la circostanza che dai documenti prodotti risulta che assieme agli stralci del rapporto riportati nel corpo degli articoli i giornali on-line ne recavano allegazione in forma integrale, il contenuto, allarmante che sia, di un atto processuale non può considerarsi elemento "esterno", neppure se esterna è la sua divulgazione, anche ove la stessa fosse illegittima (ma nel caso in esame neppure risulta che lo sia).

4. La circostanza, quindi, che la rimessione operi su piano nettamente distinto, se non addirittura inverso, rispetto agli istituti della astensione e ricusazione, consente di affermare che all'inopportuna esternazione ("daremo giustizia al territorio") ad opera del Presidente della Corte di assise, che ha dato luogo alla sua ricusazione, accolta, non può attribuirsi alcun particolare valore ai fini dell'accoglimento della richiesta in esame.

E' pacifico, e neppure i richiedenti ne dubitano, che l'eventuale pregiudizio, o l'apparenza di pregiudizio, riconoscibile per il singolo magistrato è cosa diversa del condizionamento dell'intero ufficio giudiziario. Ma neppure può dirsi nel caso in esame che, indirettamente, l'opinione espressa da uno dei giudici sia sintomo di una allarmante diffusa convinzione e perdita di serenità determinata dall'incidenza dei richiamati fattori esterni. Anche a prescindere dalla impossibilità di annettere a questi i necessari caratteri di gravità, di cui si dirà avanti, è da rilevare che l'uso del plurale - sottolineato dalla difesa di alcuni richiedenti - è elemento estremamente labile, perfettamente compatibile con il mero uso di un registro curiale di linguaggio, tanto più che neppure risulta che l'esternazione sia stata fatta a seguito di una qualche camera di consiglio o



riunione. In ogni caso, il denunciato plurale poteva al più suggerire agli interessati una estensione della ricusazione agli altri componenti la Corte, non certo legittimare un sospetto a carico dell'intero ufficio giudiziario. Ed anzi, l'accoglimento della ricusazione attesta che l'apparato giudiziario del distretto ha rapidamente e impeccabilmente reagito in senso garantistico, dando prova dell'assenza di condizionamenti, esterni, accusatori di sorta.

5. Decisivo, in ogni caso, è il rilievo che i fattori esterni cui può attribuirsi la capacità di incidere, determinandone lo spostamento, sulla allocazione del processo nella sede giudiziaria naturale, debbono di per sé assumere connotati di abnorme, locale, gravità.

5.1. Testimonia, in linea generale, il rigore richiesto nell'apprezzamento delle gravi situazioni esterne richieste dalla norma l'evoluzione subita dall'istituto grazie alle modifiche legislative intervenute già sotto il vigore del codice di rito del 1930 e il costante rilievo, dato dalla giurisprudenza costituzionale, alla "tassatività" dei presupposti della rimessione per legittimo sospetto, quale difesa da eventuali eccessi di discrezionalità della Cassazione nella scelta del giudice e reale punto di equilibrio dell'intera disciplina: in guisa da mantenere effettivamente il sistema nell'alveo di una precostituzione legale "di secondo livello" (secondo la definizione di autorevole Dottrina).

In questa direzione, la lezione delle Sezioni unite, sent. n. 13687 del 26/01/2003, rappresenta un punto di approdo, per così dire obbligato, dei principi elaborati sia sul previgente testo dell'art. 45 cod. proc. pen. sia sull'art. 55 del codice del 1930.

Ed a proposito della necessità di definire la gravità delle situazioni locali che sono idonee ad innescare situazioni, la sentenza citata sottolinea come siano proprio gli aggettivi usati che consentono di dire che «la situazione locale deve essere tale, per la sua abnormità, per la sua notevole consistenza, per la sua eccezionalità, per il suo univoco significato, da non potere essere interpretata se non nel senso del pericolo concreto della non imparzialità o nel senso del pericolo concreto del pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo [grassetto sottolineato nel testo]» e che la necessità *«Che la situazione debba essere grave nel senso appena visto si desume, del resto, anche dal fatto che la situazione che pregiudica la sicurezza o la pubblica incolumità è, necessariamente, una situazione abnorme, di notevole consistenza, eccezionale, univocamente significativa, potendo dirsi pregiudicata la sicurezza quando la situazione locale sia talmente grave da richiedere un intervento, non momentaneo e significativo nelle presenze, delle forze dell'ordine e potendo dirsi pregiudicata la pubblica incolumità quando la situazione locale sia tanto grave da esigere un intervento, che si protragga nel tempo, della protezione civile: si pensi alle tragedie del Vaiont e della Val di Stava, per ricordare due gravi situazioni locali distanti, tra di loro, nel tempo.»* Sicché *«Non v'è alcuna ragione [...] per ritenere che il legislatore, nel prevedere che il pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo o che i motivi che determinano il legittimo sospetto debbono scaturire, anch'essi, da una grave situazione locale idonea a turbare lo svolgimento del processo, non richieda che questa situazione abbia una pari, non minore, gravità, che sia univocamente*



*significativa, come sicuramente lo è, e non può non esserlo, la situazione che pregiudica la sicurezza e la incolumità pubblica.»*

5.2. Non può non essere considerato inoltre, con specifico riferimento alla vicenda processuale in esame e avuto riguardo all'insistente accento che nella istanza di ricusazione viene posto sulla partecipazione al giudizio dei giudici popolari, che per fattispecie quali l'epidemia e l'avvelenamento doloso di acque (contestato nel caso in esame) è lo stesso legislatore che, prevedendo la competenza della Corte di assise, attribuisce un rilievo affatto particolare al radicamento locale del giudizio, presupponendo la necessità della partecipazione ad esso di esponenti di quella stessa comunità che deve ritenersi per prima, direttamente, esposta ai gravissimi pericoli contro l'incolumità pubblica che costituiscono il portato delle condotte da giudicare.

Le serie critiche che vengono, *de iure condendo*, rivolte a tale opzione, così come quelle indirizzate al sistema delle competenze, ispirate a una rigidità ritenuta anacronistica, non più in linea con l'evoluzione storica e le dinamiche sociali, non possono, d'altro canto, modificare il dato positivo. E questo impone di considerare che in materia di delitti ambientali di competenza della Corte d'assise, la necessaria partecipazione al giudizio di giudici popolari che sono espressione del territorio nel quale il pericolo è realizzato può essere incisa dall'intervento ex art. 45 cod. proc. pen. della Cassazione solo in presenza di fattori esterni davvero abnormi, che impongano, senza possibilità di soluzioni alternative (non altrimenti eliminabili) e di dubbio, la rescissione del particolare legame d'immedesimazione con la comunità territoriale espressamente voluto dal legislatore (cfr. per considerazioni analoghe, in materia di reati di competenza della Corte di assise e con riguardo alla valorizzazione della scelta legislativa che intende avvicinare il giudizio al contesto sociale interessato al reato: sez. 7, ord. n. 36446 del 16.7.2008).

5.3. Tanto posto, i fattori esterni additati dai richiedenti consistono nella aspra e attenta, costante, campagna di stampa dei giornali locali, che si dice sorretta da particolare acribia accusatoria; in manifestazioni ambientaliste e volantinaggio organizzate da alcuni esponenti delle popolazioni interessate.

Quanto a queste ultime, non risulta tuttavia che le stesse abbiano registrato una tale partecipazione di massa o che si siano svolte in condizioni di eccitazione tali da recare pericolo o sospetto di pericolo per la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo né da indurre motivi di legittimo sospetto di una diminuzione della loro imparzialità.

Con riferimento agli "attacchi" della stampa, le parti civili hanno quindi dimostrato che la risonanza mediatica della vicenda (indagini, accuse e processo) non è stata affatto esclusivamente locale. Risultano prodotti agli atti articoli e servizi di giornali e settimanali nazionali di grande diffusione che trattano delle accuse rivolte agli imputati con toni di pari gravità. Il fenomeno lamentato non è dunque appannaggio del solo distretto ove ha sede il Tribunale che sta attualmente celebrando il processo.

Per altro, non può negarsi che a fronte di accuse quali quelle oggetto del processo di merito, esista un obiettivo e rilevante interesse pubblico alle notizie che riguardano il loro fondamento, e dunque lo svolgimento del processo e i suoi esiti. L'attenzione della stampa, nazionale e, a maggior ragione, locale

rappresenta dunque fenomeno non solo normale nel senso statistico del termine, ma fisiologico (e necessario per una società democratica, cfr., tra molte, per fattispecie simile: Sez. 1, n. 56 del 09/01/1996, Farassino, Rv. 203887).

Né risulta che siffatto fisiologico esercizio del diritto di cronaca e di critica, per quanto aspramente e accanitamente svolto, sia trasmodato per contenuti e toni in una campagna squisitamente calunniatoria o in altro fenomeno parimenti eccezionale e abnorme, capace di fare impropriamente immedesimare i componenti della Corte di assise, togati o popolari, nel ruolo di vittime desiderose di rivalsa anziché in quello di giudici, così da legittimare effettivamente il sospetto che sarebbe inevitabile in quella sede la celebrazione di un processo ingiusto.


6. In conclusione, la richiesta non può che essere rigettata e i richiedenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta e condanna i richiedenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 27 giugno 2014

Il Consigliere estensore  
M. Stefania Di Tomassi



Il Presidente  
Umberto Giordano

